

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE

CORSI DI LAUREA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI “CULTORE DELLA MATERIA” IN VIGORE DAL 21 GENNAIO 2019

Art. 1

Il Cultore della materia è colui che — avendo acquisito adeguate competenze in uno specifico settore scientifico-disciplinare (SSD) — è abilitato a svolgere, senza appartenere ai ruoli del personale docente o dei ricercatori universitari, diverse attività didattiche.

Il Cultore della materia può far parte delle Commissioni degli esami di profitto o coadiuvare i docenti nell'assistenza agli studenti per la preparazione delle tesi di laurea. Il titolo abilita inoltre a tenere seminari, esercitazioni ed altre attività didattiche integrative. I Cultori operano sempre a titolo gratuito.

Art. 2

La qualifica di cultore della materia è attribuita dal Consiglio di Dipartimento su richiesta del Consiglio di Corso di Laurea.

Requisito essenziale è l'aver conseguito, da almeno 3 anni, la laurea magistrale o di titolo equivalente (art. 21, comma 2, RDA), ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) specializzazione o dottorato di ricerca (conseguito in Italia o all'estero);
- 2) assegno di ricerca biennale (conseguito o in itinere);
- 3) ricercatore di Enti di Ricerca pubblici, previo nulla-osta dell'Ente di appartenenza;
- 4) certificazione di collaboratore e/o esperto linguistico (per l'insegnamento della lingua inglese).

Il titolo di studio e gli altri titoli dei quali si richiede il possesso devono essere documentati e congruenti con il SSD dell'insegnamento per il quale viene richiesta la concessione di tale qualifica. Il Consiglio di Dipartimento si avvale dell'esame istruttorio del Consiglio del Corso di Laurea, incaricato di valutare la corrispondenza tra le proposte di conferimento del titolo di cultore presentate ed i requisiti previsti dal presente Regolamento.

La richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) un curriculum vitae dal quale si evincano l'esperienza e le competenze acquisite dall'interessato/a;
- b) una dichiarazione di non intrattenere e di non aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di collaborazione con Enti o Istituzioni extra-universitarie che forniscono servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;
- c) una dichiarazione di non essere incorso/a, durante la carriera universitaria e/o professionale, in provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale.

Nel caso in cui le succitate incompatibilità sorgessero dopo la nomina di cultore della materia, è fatto obbligo allo stesso di astenersi da qualunque attività e di comunicare immediatamente, in forma scritta, l'insorgere di tale situazione al Direttore di Dipartimento e, per conoscenza, al Presidente del Corso di Laurea per i provvedimenti consequenziali.

L'assicurazione sugli infortuni a favore del cultore della materia è accesa dagli uffici preposti dell'ateneo dopo la comunicazione dell'avvenuta nomina da parte del Consiglio di Dipartimento. In occasione della comunicazione di attribuzione della qualifica, il Presidente del Corso di Laurea consegna al cultore della materia copia dei Regolamenti didattici d'Ateneo e del Corso di Laurea, che il cultore si obbliga a rispettare nell'esercizio/svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica. L'elenco dei cultori della materia è reso pubblico sul sito web del Dipartimento e (ove esista) del Corso di Laurea.

Art. 3

La qualifica di cultore della materia ha validità triennale ed è rinnovabile per analogo periodo secondo le modalità indicate all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 4

Il cultore della materia può far parte della Commissione d'esame, in presenza del presidente della stessa, per l'insegnamento per il quale è stata attribuita la qualifica, secondo quanto indicato all'art. 21, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Il cultore della materia può fare uso della qualifica soltanto nel periodo di attribuzione della stessa da parte della Struttura didattica competente.

Art. 5

Ai docenti e ricercatori in quiescenza, già in servizio presso un Ateneo italiano, può essere riconosciuta la qualifica di "cultore della materia", fermo restando l'applicazione dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 6

Il presente Regolamento si applica a partire dalla costituzione delle Commissioni d'esame dell'A.A. 2018-2019